ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: **Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506**

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Nuovo Codice appalti: già in vigore le nuove regole

Pannelli non conformi: GSE può revocare solo premio 'made in Eu'

La Cassazione conferma l'esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803 amministrazione@uniartcasale.it

Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258 m.negri6@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327 gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912 ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443 gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

Nuovo Codice appalti: già in vigore le nuove regole

Sono tante le novità introdotte dal nuovo testo sugli affidamenti pubblici e molte di queste sono già in vigore, come ad esempio la forte limitazione del criterio del massimo ribasso (minor prezzo), in particolare, l'art. 95 del nuovo Codice appalti definisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto.

I criteri di aggiudicazione dell'appalto garantiscono la possibilità di una concorrenza reale ed effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Le stazioni appaltanti procederanno all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Saranno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera

b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro

Massimo ribasso

Potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo

b. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato

c. per i servizi e le forniture sotto soglia caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione col criterio del massimo ribasso (minor prezzo) devono dare adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio

applicato per selezionare la migliore offerta.

Offerta economicamente più vantaggiosa

L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b. il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c. il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione

d. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e. l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f. il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g. le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a. le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto

b . le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante.

Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c. solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione

d. nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi

Pannelli non conformi: GSE può revocare solo premio 'made in Eu', ma non tariffa incentivante

Il GSE, qualora in seguito a sopralluogo dovesse

riscontrare inesattezze nei dati forniti dal soggetto responsabile, non può decidere automaticamente per la decadenza dall'incentivo ma deve procedere ad un'attenta valutazione del caso. Con sentenza n. 2006 del 18 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello avverso una sentenza con cui il Tar Lazio aveva rilevato la legittimità dei provvedimenti attraverso i quali il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e la restituzione degli incentivi percepiti.

Tali provvedimenti del GSE erano risultanze di attività di controllo, mediante le quali era stata verificate la non corrispondenza delle matricole dei moduli rispetto a quanto riportato nell'Attestato di Factory Inspection allegato alla richiesta di incentivo, e la non conformità degli stessi moduli alla disciplina Cei/En 50380.

Secondo i giudici del CdS, non si possono ritenere corrette le conclusioni dei giudici del Tar, "nella parte in cui afferma addirittura che la non veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla provenienza europea dei moduli fotovoltaici, rilevanti esclusivamente per l'ottenimento del bonus previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) Dm 5 maggio 2011 [premio moduli made in Eu, ndr], porta con sé la decadenza tout court della concessione tariffaria per falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 42 comma 3 Dlgs 28/2011".

Sbaglia dunque il GSE, "laddove ritiene che nella normativa sopra descritta [Dm 5 maggio 2011 e Dlgs 28/2011, ndr] possa rinvenirsi una sorta di 'automatismo' tra la presentazione di dati o documenti falsi ovvero non veritieri, da parte del soggetto istante, e la decadenza dello stesso dalle tariffe incentivanti".

La Cassazione conferma l'esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo

Dopo un lungo percorso che ha visto CNA in campo a livello locale, la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TIA, ai tempi del ricorso) i locali destinati alla produzione in cui si determinano, quindi, rifiuti speciali e non rifiuti urbani.

Il tema della non applicazione della tassa rifiuti urbani sui rifiuti speciali è più che mai attuale. Per quanto un anno fa, il Ministero dell'Economia avesse chiarito ufficialmente questo principio.

Non è servito però a risolvere completamente il problema: parecchi Comuni, infatti, continuavano ad emanare Regolamenti non in linea con questo principio ed anche laddove i Regolamenti sembrano coerenti, emergono situazioni contraddittorie nella concreta applicazione del tributo.

La pronuncia della Cassazione porta finalmente risposte chiare all'impresa che ha dovuto gestire tre ricorsi (il gestore incaricato della riscossione del tributo, dopo aver perso il primo ricorso alla Commissione Tributaria, ha portato avanti altri due livelli di giudizio nel tentativo di far valere l'applicazione del tributo anche laddove non dovuto) e attendere molti anni.

La sentenza rappresenta anche una nuova conferma sulla correttezza di un principio, da sempre sostenuto dalla CNA, ma che parecchi Comuni sembrano ancora non voler rispettare. Una più corretta definizione di questo tributo consentirebbe anche una tassazione più coerente con gli obiettivi di tutela ambientale,